

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: T.L., elettivamente domiciliata in _____, presso lo studio dell'Avv. _____, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. _____, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente-

contro

I.C.;

- intimato -

e sul ricorso proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'Avv. _____, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

- ricorrente incidentale -

contro

T.L.;

- intimata-

avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia depositato il 22 luglio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 maggio 2007 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FOLCOLINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;

udito, per il ricorrente incidentale, l'Avvocato VACCARO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza di divorzio pronunciata tra i coniugi I. C. e T.L., il Tribunale di Bergamo disponeva l'affidamento del figlio M., di sedici anni, alla madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare (di proprietà comune), nonché l'obbligo del padre di corrispondere per il ragazzo un assegno mensile di L. 500.000. A causa dei contrasti esistenti tra il figlio M. e il nuovo compagno della madre, dalla cui unione era nato un altro figlio, il primo lasciava la casa materna, trasferendosi a casa del padre. A seguito della mutata situazione, l' I. chiedeva al Tribunale di Bergamo l'affidamento del figlio e conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale, nonché la corresponsione da parte della T. di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento del figlio.

Il Tribunale di Bergamo, con decreto depositato l'11 aprile 2005, disponeva l'affidamento del figlio M. al padre, assegnandogli la casa familiare e disponendo a carico della T. un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili.

Avverso tale provvedimento proponevano reclamo sia l' I. che la T., chiedendo, il primo, l'aumento dell'assegno e la seconda la riduzione dell'assegno stesso, nonché la modifica del provvedimento concernente l'assegnazione della casa familiare.

La Corte d'appello di Brescia, con decreto depositato il 22 luglio 2005, rigettava entrambi i reclami. Quanto alla questione dell'assegnazione della casa familiare, la Corte rilevava che la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, della consente, in deroga al regime ordinario dettato dalle norme in materia di proprietà e nell'esclusivo interesse della prole minore o non autosufficiente, comune ad entrambi i coniugi, l'assegnazione dell'ex casa coniugale al genitore affidatario, dovendosi escludere che la norma possa trovare applicazione nel caso in cui il minore sia figlio di uno solo dei coniugi divorziati. La T., pertanto, non poteva invocare detta norma per pretendere l'assegnazione della casa coniugale adducendo la propria convivenza con il figlio minore nato da persona diversa dall'ex coniuge, nè la giurisprudenza in tema di diritti dei figli naturali, trattandosi di affermazioni di principio riferibili a figli comunque nati dai medesimi genitori. Ed anzi, nel caso di specie, la norma doveva trovare applicazione in favore dell' I., in quanto coniuge affidatario del figlio comune M..

Quanto all'entità dell'assegno, la Corte rilevava che la somma posta a carico della T. dal Tribunale per il mantenimento del figlio M. era congrua e proporzionata alle attuali capacità economiche della T..

Per la Cassazione di questo provvedimento, ricorre T.L., sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, I. C., il quale propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ, art. 32 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura si riferisce alle statuizioni relative all'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente sostiene che la ratio della L. n. 898 del 1970, art. 6 dovrebbe operare anche con riferimento al coniuge che abbia vissuto nella casa coniugale con un figlio minore nato da persona diversa dall'ex coniuge; in proposito, indica a sostegno del proprio assunto la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, in tema di parità di diritti tra figli naturali e figli legittimi; nè potrebbe essere criterio utile quello di favorire il figlio comune dei coniugi divorziati perchè egli potrebbe assommare alla comproprietà della madre anche quella del padre, circostanza che favorirebbe il figlio stesso a discapito dell'altro figlio minore di uno dei due coniugi.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 148 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura si riferisce alle statuizioni del provvedimento impugnato in ordine alla misura dell'assegno, che sarebbe squilibrata e non rapportata, tenuto conto dei rispettivi redditi degli ex coniugi, alla misura dell'assegno posta a carico dell' I. allorché il figlio M. era stato affidato ad essa ricorrente. Ella, del resto, aveva dato la propria disponibilità a concorrere nel limite massimo di Euro 150,00 mensili, ma sul presupposto del permanere dell'assegnazione della casa coniugale; presupposto invece venuto meno con l'assegnazione della casa coniugale all' I.. Erronea sarebbe poi la valutazione operata dalla Corte d'appello circa la sua scelta di optare per il part-time; tale scelta, nel provvedimento impugnato, non è stata considerata come un elemento idoneo a giustificare la riduzione dell'assegno, ma solo a respingere la domanda dell' I. di aumento dell'assegno stesso.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, I.C. deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 445 c.c. Nel proprio reclamo, evidenzia il ricorso incidentale, egli aveva lamentato che il giudice di primo grado, disponendo il contributo a carico della T. per un importo mensile di Euro 200,00, aveva fissato la decorrenza di tale assegno dalla data dell'emissione del decreto anzichè dalla data di proposizione della domanda ed aveva conseguentemente chiesto che la Corte stabilisse la correlata decorrenza di quell'assegno. E su tale domanda ritualmente proposta con il reclamo manca qualsiasi statuizione nel provvedimento impugnato.

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

Al riguardo, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 1 dicembre 2004, n.

22500) possa ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali è destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati (Cass., n. 8221 del 2006).

Più di recente, questa Corte ha affermato che "il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c., in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e In divisione". (Cass., n. 6979 del 2007).

Se, dunque, alla luce di tali principi deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. La disciplina dell'assegnazione della casa coniugale postula invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

In tale prospettiva si rivela del tutto inconferente la sentenza n. 166 del 1998 della Corte costituzionale, richiamata dalla ricorrente, potendosi anzi da detta pronuncia desumere ulteriori argomenti nel senso che i figli alla cui tutela deve essere preordinata l'assegnazione della casa coniugale sono proprio quelli nati dai genitori della cui separazione si discute. Con tale pronuncia,

infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 c.c., comma 4, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile.

A tale conclusione la Corte è giunta sulla base delle seguenti argomentazioni: la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; l'art. 261 c.c. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poichè quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilità; il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 c.c., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261 c.c., devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della "qualità" di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 c.c., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio. L'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 c.c., ha osservato la Corte costituzionale, impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorchè vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status. Da tali principi, dunque, non solo non è desumibile alcun argomento a favore dell'assunto della

ricorrente, ma risulta confermato che anche nella situazione di fatto considerata da detta sentenza la responsabilità genitoriale rispetto ai figli postula elite questi siano tali per entrambi i genitori.

Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Esso si sostanzia, infatti, nonostante la deduzione di un vizio di violazione di legge, in una censura della motivazione del decreto della Corte d'appello in ordine alla determinazione dell'assegno posto a carico di essa ricorrente principale. E tali misure, trattandosi di ricorso ex art. 111 Cost., non potendosi considerare la motivazione inesistente o meramente apparente, sono in quanto tali inammissibili.

E' invece manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso incidentale, posto che dal reclamo proposto dall' I. emerge che questi aveva censurato il decreto del Tribunale di Bergamo per la statuizione relativa alla decorrenza dell'assegno posto a carico della T., decorrenza stabilita a far data dallo stesso decreto anzichè dalla domanda. E su tale specifico punto l'impugnato decreto non contiene alcuna statuizione, risultando quindi viziato da omessa pronuncia, così come denunciato dall' I..

Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere sul punto cassato. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con la condanna della T. al pagamento, in favore dell' I., dell'assegno per il mantenimento del figlio M., nella misura stabilita, dalla data della domanda proposta dall' I..

La T. deve altresì essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la T. al pagamento dell'assegno nella misura stabilita dalla data della domanda; condanna, inoltre, la T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007